# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4254-A

# RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)**

(Relatore: **CRESCENZI**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 5 ottobre 1989 (Stampato n. 1499)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
**(ANDREOTTI)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
**(FANFANI)**

COL MINISTRO DELLE FINANZE
**(COLOMBO)**

COL MINISTRO DEL TESORO
**(AMATO)**

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
**(BATTAGLIA)**

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
**(RUGGIERO)**

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
**(FRACANZANI)**

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 10 ottobre 1989*

---

Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra gli Stati membri della CECA e la Turchia relativo ai prodotti di competenza della CECA a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, firmato a Bruxelles il 20 aprile 1988

---

*Presentata alla Presidenza il 24 gennaio 1990*

---

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 4254 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 1499), che viene allegata.

ALLEGATO.

Il disegno di legge concerne l'adeguamento della normativa riguardante gli atti internazionali stipulati tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i Paesi terzi, in rapporto all'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità, avvenuta nel 1981. Tale adeguamento era stato bloccato sino allo scorso aprile per il noto contenzioso greco-turco e l'opposizione di Atene in merito.

Presupposto del Protocollo oggetto del presente disegno di legge è l'Accordo fra gli Stati membri della CECA e la Repubblica turca, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles.

L'articolo 1 del predetto Protocollo concerne l'inclusione della Repubblica ellenica tra le parti contraenti dell'Accordo.

L'articolo 2 concerne la redazione del testo in lingua greca con la specificazione che esso fa fede alle stesse condizioni dei testi originali.

L'articolo 3 concerne l'inserimento dei termini « della Repubblica ellenica » nel testo dell'Accordo.

L'articolo 4 concerne l'integrazione del Protocollo nell'Accordo.

L'articolo 5 concerne le procedure di ratifica e di entrata in vigore del Protocollo.

L'articolo 6 concerne la redazione del testo del Protocollo.

Per quanto sopra esposto, non si rende necessario accludere la relazione tecnica di cui all'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto l'attuazione del Protocollo di cui al presente disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri, o minori entrate, per il bilancio dello Stato.

# DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo all'Accordo tra gli Stati membri della CECA e la Turchia relativo ai prodotti di competenza della CECA a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, firmato a Bruxelles il 20 aprile 1988.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.